



Decisione/0052/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0059/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Amedeo Citarella - Vice Presidente
Gaetano Berretta - Componente
Giammaria Camici - Componente (Relatore)
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Ermando Bozza - Componente aggiunto
Claudio Sottoriva - Componente aggiunto

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 settembre 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società Città di Fasano SSDARL avverso la delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 5 agosto 2026 avente ad oggetto la non ammissione della ricorrente al campionato nazionale di Serie D 2026/2027, la seguente

DECISIONE

FATTO

Con ricorso depositato nel primo pomeriggio di sabato 29 agosto 2026 la CITTÀ DI FASANO SSDARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente del C.d.A., Sig. Tiziano Sibilio (nel prosieguo anche semplicemente "FASANO"), impugnava innanzi alla Sezione Disciplinare di questo Tribunale la delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 5 agosto 2026, che stabiliva la non ammissione della ricorrente al campionato nazionale di Serie D per la stagione sportiva 2026/2027.

La ricorrente, dopo una circostanziata premessa circa le vicende societarie che avevano condotto il Sig. Tiziano Sibilio e il Sig. Andrea Godono, individuati dal Sindaco della cittadina pugliese quali profili affidabili e idonei a rilevare la società, ad acquisire il 50 % ciascuno delle quote sociali mediante atto notarile stipulato dinanzi a Notaio di Bari in data 9 luglio 2026, subentrando così a titolo gratuito nella compagine societaria, rappresentava di aver provveduto, entro il 10 Luglio 2026, termine perentorio indicato dal C.U. n. 145 del 4.06.2026 del Dipartimento Interregionale, a presentare la domanda di iscrizione, quale avente diritto, al Campionato nazionale di Serie D per la stagione sportiva 2026/2027, corredando la stessa con la documentazione occorrente.

Tuttavia l'organo di controllo delle Società dilettantistiche, la Co.Vi.So.D., cui era demandato il controllo della regolarità delle domande e il possesso dei requisiti necessari alla partecipazione al Campionato, il 16 Luglio 2023 decideva per il rigetto della domanda del FASANO rilevando, per quel che è dato desumere dal contenuto del ricorso e da quanto precisato dalla L.N.D. nella memoria con la quale la stessa si è ritualmente costituita in giudizio, posto che nessuno degli interessati ha prodotto copia di tale provvedimento, l'omesso versamento della quota di iscrizione al Campionato, pari a euro 23.155,06, e l'omessa presentazione delle quietanze liberatorie relative ai calciatori Marcello Falzerano e Aniello Salzano con le quali questi ultimi avrebbero dovuto certificare di aver percepito dalla Società di appartenenza quanto di loro competenza fino al 31 maggio 2026 in virtù dei rispettivi contratti depositati.

Appreso ciò, il FASANO si avvaleva della possibilità di proporre ricorso avverso la determinazione della Co.Vi.So.D. del 16 Luglio così come previsto a pagina 6 e seguenti del C.U. n. 145 del 4.06.2026 del Dipartimento Interregionale. Entro il termine perentorio del 23 Luglio 2026, ore 14, impugnava il provvedimento della Co.Vi.So.D. producendo copia del bonifico disposto in pari data per la quota di iscrizione al Campionato, sempre con valuta al 23 luglio, copia del bonifico di euro 500,00 pari alla tassa di ricorso, disposto con le medesime modalità del precedente e, presuntivamente perché anch'esse non rinvenute in atti, le quietanze liberatorie dei due tesserati in questione. La Co.Vi.So.D., sulla base della documentazione ricevuta, esprimeva dapprima parere favorevole all'accoglimento del ricorso e quindi della domanda di iscrizione per poi, il successivo 3 agosto 2026, prima della delibera di esclusione del Consiglio Direttivo della Lega del 5 agosto, mutare il proprio parere in virtù di ulteriore documentazione proveniente dai calciatori Marcello Falzerano e Aniello Salzano che disconoscevano le quietanze liberatorie e dichiaravano di vantare ulteriori crediti di natura contrattuale. Inoltre tanto il bonifico relativo alla quota di iscrizione quanto quello relativo alla tassa di ricorso, prevista a pena di improcedibilità del reclamo stesso, non risultavano accreditati sui conti dei rispettivi beneficiari. Sulla scorta di tutto ciò il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 5 agosto 2026, ricostruita la vicenda sotto il profilo procedurale, dando atto di ulteriore documentazione inviata dalla Società ricorrente in data 30, 31 Luglio e 3



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Agosto e della documentazione pervenuta dai due calciatori in questione, con provvedimento motivato deliberava *“di non accogliere, per inammissibilità ed infondatezza, il ricorso della Società U.S.D. Città di Fasano avverso la decisione negativa della Co.Vi.So.D. del 16 luglio 2026 sulla ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2026/2027 e quindi di non ammettere la medesima Società al Campionato Nazionale di Serie D 2026/2027”*.

Avverso tale provvedimento, pubblicato, come detto, sul C.U. n. 75 del 5 agosto 2026 della L.N.D. proponeva ricorso la Società affidandolo a tre motivi che possono essere sintetizzati come segue:

1 – con il primo motivo la ricorrente lamenta l'illegittimità della delibera impugnata nella parte in cui recepisce il sopravvenuto parere negativo della Co.Vi.So.D. in quanto lo stesso sarebbe intervenuto sulla base di documentazione introdotta nel procedimento tardivamente e cioè oltre il termine perentorio del 23 luglio previsto dal C.U. n. 145 del 4.06.2026 del Dipartimento Interregionale che, fra l'altro, prevede espressamente che *“La documentazione allegata successivamente al termine perentorio del 23 luglio 2026 ore 14.00, non potrà essere presa in considerazione né dalla Co. Vi. So. D né dalla L.N.D. nell'esame degli eventuali ricorsi”*. Inoltre l'organo tecnico recependo il contenuto di documentazione prodotta oltre il termine perentorio anzidetto non aveva posto la Società ricorrente in condizioni di interloquire sugli ulteriori documenti acquisiti con palese violazione del principio del contraddittorio;

2 – con il secondo motivo il FASANO contesta il mancato assolvimento degli adempimenti economici finanziari. La ricorrente sostiene che l'organo deliberante ha equiparato il ritardato allineamento contabile sul conto del beneficiario al mancato pagamento così fraintendendo la normativa antiriciclaggio. La Società, al momento della proposizione del ricorso avverso il primo provvedimento negativo della Co.Vi.So.D., al fine di sopperire al precedente mancato pagamento della quota di iscrizione del Campionato nazionale di Serie D, aveva prodotto copia di due bonifici bancari, l'uno per euro 23.155,90 relativo all'iscrizione e l'altro per euro 500,00 relativo alla tassa di ricorso, entrambi disposti nella mattinata del 23 Luglio 2026, ultimo giorno utile, con valuta per il beneficiario al 23 luglio stesso. Deduce, dunque, il FASANO che il 23 luglio disponeva della provvista occorrente per onorare tali bonifici e anche quelli a favore dei calciatori Falzerano e Salzano, di cui di dirà in seguito, avendo effettuato, il giorno precedente, il versamento di un assegno circolare di oltre 400.000,00 euro che costituiva il retratto della vendita di un lingotto d'oro. Tuttavia la banca, a fronte di un versamento di tale entità, aveva provveduto ad attivare la procedura antiriciclaggio con la conseguenza che le disposizioni, pur irrevocabili, avrebbero potuto subire un disallineamento contabile con la conseguenza che, pur sempre con valuta 23 luglio, avrebbero potuto essere accreditate sul conto del beneficiario anche oltre trenta giorni dopo la disposizione. Aggiunge, ancora, a comprova della bontà e tempestività dei pagamenti eseguiti di aver prodotto, con invio in data 3.08.2026, una dichiarazione fideiussoria della banca (priva di data e sottoscrizione come rilevato nella delibera del 5 agosto dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, n.d.r.) integrata da ulteriore dichiarazione del medesimo istituto di credito in data 6.8.2026 che sostiene di aver depositato *“in sede di ricorso Co.Vi.So.D.”* (la pronuncia di non ammissione è del 5 agosto, n.d.r.);

3 – con il terzo motivo il Fasano, a fronte della produzione di due bonifici bancari disposti il 27 luglio 2026 a beneficio dei calciatori Falzerano e Salzano, con valuta 30 luglio per il beneficiario e per euro 20.000,00 ciascuno, quindi tardivi rispetto al termine perentorio per integrare la documentazione scaduto irreparabilmente il 23 luglio, sostiene che detti pagamenti si riferiscono ad accordi di svincolo raggiunti il 22 luglio e non quindi al pagamento di quanto di loro competenza fino al 31 maggio 2026 in virtù dei rispettivi contratti depositati così come prevede il C.U. n. 145 del 4.06.2026 del Dipartimento Interregionale. Pertanto detti pagamenti sarebbero irrilevanti perché riguardanti poste dovute a diverso titolo rispetto a quanto previsto nei contratti depositati e la prova dell'esatto pagamento delle retribuzioni contrattuale sarebbe comprovata dalla produzione degli estratti conto societari dove vengono evidenziati i pagamenti mensili degli emolumenti fino al maggio 2026 compreso.

Non venivano prodotte le quietanze liberatorie presuntivamente rilasciate dai due calciatori in questione, poi dagli stessi disconosciute, che dovrebbero essere state prodotte alla Co.Vi.So.D. in sede di ricorso prima del parere favorevole, poi mutato.

Il FASANO, dopo aver evidenziato il *“fumus boni iuris”* e il *“periculum in mora”* concludeva il ricorso con un'istanza cautelare, formulata in via principale ex art. 96 CGS e in subordine ex art. 97 stesso codice, volta ad ottenere la *“sospensione del provvedimento impugnato con immediata ammissione con riserva di CITTA' DI FASANO SSDARL al Campionato Nazionale di serie D 2026/2027 ovvero, in subordine, di sospensione del girone H del Campionato di serie D 2026/2027”*.

Nel merito concludeva come segue: *“In via principale, -previo annullamento e/o revoca della delibera della Lega Nazionale Dilettanti contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 75 del 5 agosto 2026 nella parte in cui dispone la mancata ammissione di Città di Fasano SSDARL al Campionato Nazionale di Serie D 2026/2027, nonché, ove occorrer possa, del parere negativo espresso dalla Co.Vi.So.D. in data 3 agosto 2026, accertare e dichiarare che Città di Fasano SSDARL ha regolarmente e tempestivamente ottemperato a tutti gli adempimenti economico-finanziari previsti dal Comunicato Ufficiale LND n. 145/2026 ai fini dell'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2026/2027 e, per l'effetto, ordinare alla Lega Nazionale Dilettanti di procedere all'ammissione definitiva della Società al Campionato Nazionale di Serie D 2026/2027 e alla sua iscrizione nel Girone H, con ogni conseguente adempimento organizzativo e amministrativo; In via subordinata, -previo annullamento e/o revoca della delibera della Lega Nazionale Dilettanti contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 75 del 5 agosto 2026 nella parte in cui dispone la mancata ammissione di Città di Fasano SSDARL al Campionato Nazionale di Serie D 2026/2027, nonché, ove occorrer possa, del parere negativo espresso dalla Co.Vi.So.D. in data 3 agosto 2026, nonché previa conferma dell'ammissione con riserva della Società al Campionato Nazionale di Serie D 2026/2027 nelle more del riesame ovvero previa conferma della sospensione del Girone H del Campionato Nazionale di Serie D, rinviare gli atti alla Co.Vi.So.D. per una nuova valutazione delle evidenze documentali in*



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

applicazione del principio di diritto che verrà enunciato, con ogni consequenziale statuizione”.

Infine operava numerose produzioni documentali come da elenco in calce al ricorso.

Con decreto monocratico depositato il 3 settembre 2026 il Presidente del Tribunale disponeva quanto di seguito:

“IL PRESIDENTE - letto il ricorso presentato dalla società Città di Fasano SSD arl in data 29 agosto 2026, con il quale il difensore della società ricorrente ha chiesto in via cautelare e urgente l’emanazione di un decreto monocratico comportante l’ammissione con riserva al Campionato di Serie D 2026/2027; - rilevato che il ricorso è stato proposto in data 29 agosto 2026, a fronte della delibera della L.N.D. impugnata datata 5 agosto 2026; - ritenuto che la complessità del ricorso non consente l’accoglimento dell’istanza cautelare urgente, mentre l’esigenza rappresentata può essere soddisfatta con la fissazione di una udienza collegiale a breve termine; P.Q.M. Respinge l’istanza di decreto monocratico e fissa l’udienza di discussione, in sede collegiale, per il giorno 10 settembre 2026, ore 10:00, in modalità videoconferenza, con abbreviazione del termine di comparizione a 6 giorni liberi. Concede termine per la presentazione di memorie alle parti resistenti sino al giorno 8 settembre 2026, ore 12:00”.

Si costituiva in giudizio, nel termine assegnatole, la LND la quale evidenziava come la Co.Vi.So.D., con nota del 16.07.2026, aveva precisato che per l’accoglimento della domanda di iscrizione si sarebbe dovuto produrre la ricevuta del pagamento della quota di iscrizione e le liberatorie dei calciatori Falzerano e Salzano, che alla data della delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti (5.08.2026) il pagamento non era pervenuto e neanche alla data di costituzione della LND in giudizio (8.09.2026), che la tassa si ricorso risultava essere stata pagata con bonifico istantaneo del 5 agosto 2026, che le liberatorie dei calciatori Falzerano e Salzano erano state da questi disconosciute, che gli stessi atleti avevano precisato di vantare crediti maggiori nei confronti della Società per poste contrattualmente previste e che dopo la delibera del Consiglio Direttivo anche altri tre calciatori avevano rappresentato di vantare crediti di natura contrattuale nei confronti della Società.

La LND evidenziava poi come il termine perentorio del 23 luglio non poteva considerarsi operante anche nei confronti della Co.Vi.So.D. che, quale organo di controllo “... è tenuto ad accertare il possesso dei requisiti in capo alle società, almeno sino a quando la procedura non risulti già conclusa con l’adozione di un provvedimento definitivo ... sicché correttamente, all’interno del procedimento non ancora conclusosi, si è ritenuto di vagliare la documentazione pervenuta, al fine di verificare l’effettivo possesso in capo alla parte ricorrente di tutti i requisiti. Documentazione dalla quale sono emerse una serie di incongruenze ed inadempienze (ad oggi non risolte), che hanno comportato il rigetto del ricorso.”. Infine, circa la violazione del principio del contraddittorio lamentata dalla ricorrente, rilevava come “... la fase di verifica del possesso dei requisiti di ammissione, in sede di ricorso avverso le contestazioni COVISOD, non prevede affatto un contraddittorio con la società, essendo di esclusiva competenza della Lega, la quale può utilizzare (sempreché leciti) tutti gli strumenti che ritiene allo scopo necessari”. Concludeva per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto del ricorso non senza un esplicito richiamo al dettato degli artt. 1182 e 1183 del codice civile al fine di rammentare il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale il pagamento di somme di denaro si perfeziona, per il creditore, nel momento in cui questo entra, in concreto, nella disponibilità della somma dovuta.

Anche la LND operava produzioni documentali fra le quali copia dell’accredito del bonifico della tassa di ricorso di euro 500,00 del 5.09.2026 e copie delle pec con le quali i calciatori si dichiaravano ancora creditori del FASANO disconoscendo eventuali liberatorie prodotte dalla Società.

La Società ricorrente, in data 8 settembre, depositava memoria integrativa e nota di deposito con la quale produceva tre ulteriori documenti, provenienti dalla banca tramite la quale aveva operato i bonifici, che certificavano che le operazioni antiriciclaggio stavano per concludersi con esito favorevole e che le somme di cui ai bonifici stessi non risultavano essere state riaccreditate all’ordinante.

Anche nella serata del 9 settembre il FASANO depositava ulteriore integrativa e nota di deposito producendo ulteriore documentazione.

Nessuna memoria veniva depositata dal Dipartimento Interregionale e dalla A.S.D. TROPICAL CORIANO che, a detta della ricorrente, veniva indicata quale società controinteressata in quanto avrebbe preso il posto del FASANO nell’organico della Serie D.

All’udienza del 10 settembre 2026, tenutasi in modalità videoconferenza come da provvedimento 1.07.2026 del Presidente del Tribunale, erano presenti per la ricorrente l’Avv. Mattia Grassani, l’Avv. Federico Menichini e il Presidente Sig. Tiziano Sibilio nonché, per la LND, e gli Avv.ti Giancarlo Gentile e Letizia Mazzarelli.

Preliminarmente il Tribunale, ritiratosi in Camera di Consiglio al fine di deliberare in merito all’ammissibilità delle note e dei documenti prodotti dalla ricorrente il data 8 e 9 settembre, pronunciava la seguente ordinanza: *“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, rilevato che con il decreto monocratico n. 1/TFNSD/2026-2027 è stata fissata udienza di discussione per la data odierna, ore 10.00, con termine per la presentazione di memorie alle parti resistenti sino al giorno 8 settembre 2026, ore 12.00; rilevato altresì che risultano in atti due note integrative con allegata documentazione depositate nell’interesse della ricorrente in data 8 settembre 2026 e 9 settembre 2026 ore 19.48; ritenuto che il deposito della nota integrativa dell’8 settembre 2026 può essere conseguente ad una equivoca interpretazione del decreto citato; ritenuto per contro che il deposito della nota integrativa del 9 settembre 2026 è manifestamente tardivo, irrituale e non consente il previo contraddittorio alle parti resistenti; PQM Ammette la nota integrativa e relativa documentazione depositata dalla ricorrente in data 8 settembre 2026; Dispone lo stralcio dagli atti del procedimento della nota integrativa con documenti depositata dalla ricorrente in data 9 settembre 2026. Dispone proseguirsi oltre nella trattazione del procedimento”.*



Seguiva quindi la discussione del ricorso durante la quale intervenivano tutti i presenti come da verbale d'udienza.

La decisione

Il Tribunale ritiene che il ricorso possa essere deciso in virtù di quanto ad oggi accertato non senza rilevare che agli atti non risultano prodotti una serie di documenti che, in diversa circostanza, avrebbero potuto essere oggetto di specifica valutazione. Ci si riferisce alla mancata produzione del primo provvedimento Co.Vi.So.D., che respingeva la domanda del FASANO indicando la documentazione carente, della copia delle quietanze liberatorie dei calciatori Falzerano e Salzano, poi da questi disconosciute, prodotte dal FASANO in sede di ricorso alla Co.Vi.So.D. ma non in questa sede, del parere positivo Co.Vi.So.D. espresso entro il 26 Luglio 2026, dell'avviso per manifestazione d'interesse della Città di Fasano relativo all'acquisizione della compagine locale (in suo luogo è stato prodotto altro avviso relativo a opere riguardanti il cimitero) e della fideiussione che Banca Intesa avrebbe prestato in favore del FASANO (in atti vi è solo una sorta di quietanza liberatoria priva di data e di sottoscrizione), Il ricorso non merita accoglimento.

Quanto al primo motivo, che investe il duplice aspetto del mutamento di parere espresso dalla Co.Vi.So.D. in relazione all'accoglimento del ricorso promosso dal FASANO ai sensi di quanto previsto a pagina 6 e seguenti del C.U. n. 145 del 4.06.2026 del Dipartimento Interregionale e della violazione del principio del contraddittorio per l'appunto sul mutato parere dell'organo di vigilanza a seguito di documentazione inviata dai calciatori Falzerano e Salzano, si osserva quanto segue.

In merito al primo profilo di doglianza il Tribunale osserva che la *"ratio"* sottesa alla imposizione di un termine perentorio (nella specie il 23 Luglio 2026, ore 14,00) alle Società ricorrenti per integrare, con riguardo alle modalità di ricorso di cui al citato C.U. n. 145 del 4.06.2026, la documentazione ravvisata mancante o non idonea dalla Co.Vi.So.D. in prima istanza, è quella di porre tutte le società sullo stesso piano, senza possibilità di deroghe e di disparità di trattamento in caso di integrazioni documentali tardive, tant'è che il C.U. recita testualmente *"La documentazione allegata successivamente al termine perentorio del 23 luglio 2026 ore 14.00, non potrà essere presa in considerazione né dalla Co.Vi.So.D. né dalla L.N.D. nell'esame degli eventuali ricorsi"*. Nondimeno appare di palmare evidenza che la perentorietà del termine non possa operare nei confronti dell'Organo di controllo e dell'Organo preposto alla valutazione finale che, dunque, potranno modificare rispettivamente il proprio parere e il proprio giudizio fintantoché il procedimento non trovi conclusione. Nella specie non è contestata la circostanza che la Co.Vi.So.D. abbia espresso, entro il termine del 28 Luglio 2026, parere positivo all'accoglimento del ricorso del FASANO. Non è neanche in contestazione che successivamente a tale parere siano pervenuti al Dipartimento ulteriori documenti tanto dai difensori dei calciatori, che hanno disconosciuto eventuali liberatorie in atti e si sono dichiarati creditori di emolumenti contrattualmente previsti, che dalla ricorrente stessa. Non è, infine, in contestazione che la Co.Vi.So.D., su sollecitazione del Consiglio Direttivo della LND, in data 3 agosto 2026, alla luce della nuova documentazione in atti e del fatto che a quella data non risultava pervenuto il pagamento della tassa di ricorso e, tantomeno, della quota di iscrizione al Campionato, abbia trasformato il proprio parere, non vincolante, da positivo in negativo. Sulla base di questo secondo parere la LND ha assunto la decisione impugnata in questa sede dal FASANO.

La decisione del CD della LND appare quindi del tutto legittima perché assunta su conforme parere della Co.Vi.So.D. e fondata su documentazione presente nel fascicolo istruttorio del ricorso al momento del pronunciamento finale. Compito precipuo del Consiglio Direttivo in via definitiva e, prima, della Co.Vi.So.D. era quello di verificare se al momento dei rispettivi provvedimenti la ricorrente fosse in possesso di tutti i requisiti previsti dal C.U. n. 145 del 4.06.2026 del Dipartimento Interregionale con la conseguenza che entrambi gli Organi anzidetti non avrebbero potuto ignorare ulteriori elementi, emersi nell'ambito di un procedimento ancora non definito, che conducevano ad escludere il possesso di alcuni dei requisiti necessari per l'iscrizione al Campionato. Ciò a tutela di tutte le Società che vantavano il diritto di iscriversi al Campionato Interregionale.

Il secondo profilo di doglianza del primo motivo riguarda il fatto che la ricorrente FASANO non avrebbe avuto la possibilità di interloquire, nell'ambito della procedura di reclamo, sulla documentazione inviata dalle difese dei calciatori Falzerano e Salzano, acquisita al procedimento. Al fine di rilevare l'infondatezza di quanto lamentato è sufficiente osservare che il procedimento previsto a pagina 6 e seguenti del C.U. n. 145 del 4.06.2026 del Dipartimento Interregionale per impugnare eventuali decisioni negative espresse dalla Co.Vi.So.D., in prima istanza, non prevede, in nessun punto, il contraddittorio tra l'Organo di vigilanza e la parte ricorrente che, comunque, in caso di decisione sfavorevole può ricorrere al rimedio di cui all'art. 86 del CGS, come accaduto nella fattispecie, avendo così garantito un nuovo esame della propria posizione.

Con il secondo motivo il FASANO sostiene che il pagamento della quota di iscrizione al Campionato e della tassa di ricorso avverso il primo provvedimento della Co.Vi.So.D. siano stati regolarmente e tempestivamente pagati tramite distinti bonifici bancari disposti il 23 Luglio 2026, con valuta per la stessa data, e che il mancato tempestivo accredito sui conti beneficiati sia dovuto a un disallineamento contabile determinato dall'attivazione, da parte dell'Istituto di Credito onerato di dare esecuzione alle disposizioni, della procedura antiriciclaggio in conseguenza del versamento sul conto corrente dell'ordinante di un assegno circolare del valore di oltre 400.000,00 euro.

In disparte la circostanza, per il vero di non poco conto, che nonostante la ricorrente sostenga di aver pagato la tassa di ricorso in data 23 luglio, con valuta in pari data, la Lega Nazionale Dilettanti ha prodotto l'estratto conto bancario dal quale risulta che il Presidente Sibilio in data 5.09.2026 ha disposto un bonifico istantaneo di euro 500,00 con la causale *"tassa ricorso"*, rendendo, di



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

fatto, l'impugnazione del provvedimento Co.Vi.So.D. inammissibile, il motivo risulta infondato alla luce della accertata e non contestata circostanza che la disposizione del 23 Luglio 2026, relativa alla quota di iscrizione al Campionato di Serie D, non risulta essere pervenuta nelle casse della LND quanto meno fino al giorno antecedente alla data discussione del presente ricorso.

La pur suggestiva ricostruzione in fatto delle vicende che hanno investito la Società ricorrente nell'imminenza della scadenza dei termini per l'iscrizione al Campionato, quali la scelta del Sindaco di affidare la Società ai Sigg.ri Sibilio e Godono, l'eredità ricevuta dalla Sig.ra Paola Marangio, la vendita del lingotto d'oro e l'apertura del conto corrente bancario presso Intesa Sanpaolo con il versamento dell'assegno circolare di valore pari al retratto della vendita del citato lingotto, non hanno e non possono avere rilevanza nell'ambito del presente procedimento.

L'unico elemento che questo Collegio deve prendere in esame è relativo alla circostanza se il FASANO, nel termine perentorio del 23 Luglio 2023, ore 14, abbia provveduto o meno a sanare l'irregolarità relativa al mancato pagamento della quota di iscrizione al campionato, oggetto del rilievo Co.Vi.So.D. del 16.07.2026 (della posizione dei calciatori si dirà in seguito, n.d.r.).

In proposito, considerato che l'accreditato della somma in questione sul conto del creditore non si era ancora accreditata almeno sino al 9 Settembre c.a., a distanza di circa 48 giorni dalla scadenza del termine, alla luce della giurisprudenza statale ed endofederale, può pacificamente affermarsi che il pagamento deve ritenersi come non avvenuto.

La Corte d'Appello di Ancona, con la sentenza 17/06/2025, n. 854, decidendo una controversia nella quale si discuteva di un pagamento eseguito con due giorni di ritardo, ha osservato quanto segue: "... il pagamento è dunque tardivo perché: *"Giusto principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità "l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, ai sensi degli artt. 1182, comma 3, e 1183 c.c., si perfeziona nel luogo e nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità della somma di denaro" (Cass. 18877/ 2008). Si è altresì precisato che "il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro che devono essere adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona, con la liberazione dell'obbligato, solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso" (Cass. 149/2003). Ciò posto, la buona fede non può servire a stabilire il rispetto di un termine di pagamento, ossia non può essere applicata per decidere se il termine è rispettato in un momento (ordine di bonifico) o in un altro (effettivo accreditamento), e dunque quale sia il termine esatto entro cui adempiere"*.

Sulla stessa linea, e non poteva essere altrimenti, la Corte Suprema di Cassazione con la decisione n. 8046 del 21.03.2023 che così recita: *"Il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia dichiarato di avervi dato corso (Cass. 149/2003), ... Il pagamento postula il trasferimento, concretantesi in una "traditio" anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del "solvens" a quella dello "accipiens" e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate (Cass. 10632/1996; Cass. 27520/2008; Cass. 15359/2019). Tale principio ha portata generale ed è operante anche in materia di indebito oggettivo"*.

E ancora, del medesimo avviso è la Corte Federale d'Appello che con la decisione n. 12/2024-25, pronunciandosi su un pagamento disposto tramite bonifico l'ultimo giorno utile ma accreditato al creditore successivamente, si è espressa come segue: *"L'impostazione difensiva della reclamante muove dall'errato presupposto che la semplice disposizione di bonifico costituisca prova del pagamento. Al contrario, il pagamento delle obbligazioni pecuniarie, ove effettuabile in banca mediante bonifico, si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (o per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia dichiarato di avervi dato corso ... Ciò in piena aderenza al principio generale secondo cui il pagamento postula il trasferimento, concretantesi in una traditio, anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del solvens a quella dello accipiens e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate dal creditore (cfr. Cass. 10632/1996; 27520/2008; 15359/2019; n. 26901/2023) Insomma, la regola, nelle obbligazioni pecuniarie, è che il pagamento può considerarsi effettuato solo quando giunge effettivamente nella disponibilità del creditore, e non già quando sia comunque disposto dal debitore. Non può quindi considerarsi come tempestivo un pagamento che ha determinato la disponibilità della somma in capo al creditore dopo la scadenza del termine"*.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato ogni ulteriore argomentazione e giustificazione addotta dalla ricorrente non può trovare ingresso e, tantomeno, accoglimento in questa sede non potendosi imputare al creditore la circostanza che la debitrice, alla scadenza del termine perentorio per il pagamento, disponesse della provvista necessaria sul proprio conto corrente ma non ne avesse la disponibilità per via della corretta applicazione della disciplina antiriciclaggio, disciplina della quale il Sig. Sibilio era stato messo al corrente dalla Banca stessa fin dal momento del deposito dell'assegno circolare retratto della vendita del lingotto d'oro (documento n. 2 delle produzioni della ricorrente).

Il motivo non può, pertanto, trovare accoglimento in quanto risulta incontrovertibilmente assodato che alla data di discussione del presente ricorso il pagamento della quota di iscrizione del FASANO al Campionato di Serie D non risultava essere pervenuta nella disponibilità della LND.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Con il terzo motivo la Società sostiene che pagamenti eseguiti tramite due distinti bonifici bancari disposti il 27 Luglio 2026, con valuta 30 Luglio, in favore dei calciatori Falzerano e Salzano si riferirebbero ad accordi di svincolo raggiunti il 22 luglio e non quindi al pagamento di quanto di loro competenza fino al 31 maggio 2026 in virtù dei rispettivi contratti depositati così come prevede il C.U. n. 145 del 4.06.2026 del Dipartimento Interregionale.

A tal riguardo il Tribunale osserva che a fronte della contestazione della Co.Vi.So.D. del 16 Luglio 2026, con la quale si evidenziava la mancanza, tra le carte prodotte all'atto della domanda di iscrizione, delle quietanze liberatorie dei due calciatori citati, il FASANO, con il ricorso inoltrato il successivo 23 Luglio, ha prodotto le ridette liberatorie che, però, sono state disconosciute dai calciatori stessi con dichiarazioni inviate al Dipartimento Interregionale in data 30 e 31 Luglio 2026.

Quindi, già quanto detto sarebbe di per sé sufficiente per affermare che le debenze ai calciatori Falzerano e Salzano i in virtù dei rispettivi contratti sportivi non risultavano essere state soddisfatte dalla Società alla data del 23 Luglio 2026.

Ma vi è di più.

Sia sufficiente osservare che la causale riportata sui due bonifici disposti dalla Società il 27 Luglio in favore dei calciatori, *"versamenti pregressi stagione 2025-2026"* quantomeno equivoca,, non fa alcun accenno ai prospettati accordi di svincolo che, peraltro non risultano prodotti in atti e che certo non possono trovare riscontro nella corrispondenza intercorsa fra la Società e i legali dei Sigg.ri Falzerano e Salzano, corrispondenza che anzi assume valore e rilevanza confessoria con riferimento al mancato pagamento di quanto contrattualmente previsto se solo si consideri che nella mail del FASANO del 23 Luglio 2026, ore 19,36,42, indirizzata a entrambi i difensori dei calciatori (documento prodotto tanto dalla ricorrente quanto dalla LND), la Società, al fine di trovare un accordo, peraltro tardivo, offriva, fra l'altro, *"Bonifico di una mensilità entro lunedì 27/07"*.

Il Tribunale, conclusivamente, ritiene che il FASANO non poteva essere iscritto al Campionato Nazionale di Serie D non avendo ottemperato, entro il termine perentorio del 23 Luglio 2026, ore 14,00, a pagare la quota di iscrizione al campionato stesso e non avendo prodotto idonea documentazione atta a provare che i calciatori Falzerano e Salzano non vantassero crediti al 31 maggio 2026 relativamente ai rispettivi contratti sportivi depositati in lega.

Il ricorso va dunque respinto e le spese di lite possono essere compensate fra le parti in ragione della particolarità e complessità della questione esaminata.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Spese compensate.

IL RELATORE
Giammaria Camici

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 18 settembre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai